

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Per i prelevamenti dell'imprenditore minore, parola alla Consulta - pag. 2
- Riversamento spontaneo per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo - pag. 4
- Partite IVA con riduzione del fatturato maggiore del 30%: le regole per sanare gli avvisi bonari - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Green pass: possibile anticipare i tempi di verifica (e le relative sanzioni) - pag. 18
- ISCRO per i professionisti iscritti all'INPS: domande da presentare entro il 31 ottobre - pag. 20
- Pensione di reversibilità: domanda online assistita e precompilata - pag. 22
- Whistleblowing: regolamento di procedura interna Ispettorato del Lavoro - pag. 22
- Distacco transnazionale dei lavoratori: obblighi, adempimenti e sanzioni - pag. 24

FINANZIAMENTI

- Finanziamenti per internazionalizzazione, transizione digitale e ecologica: come prepararsi alle domande - pag. 26
- Bando ISI 2020: dal 21 ottobre la registrazione per partecipare al click day - pag. 30

IMPRESA

- Accesso ai servizi digitali dalla PA: quali sono le semplificazioni per le imprese - pag. 32
- Approvato il Documento programmatico di bilancio - pag. 34

IN EVIDENZA


Riversamento spontaneo per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Il decreto fiscale prevede la possibilità di regolarizzare l'utilizzo indebito di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo: il riversamento spontaneo dell'ammontare del credito indebitamente utilizzato può essere effettuato entro il 16 dicembre 2022 (anche in forma rateale), senza applicazione di interessi e sanzioni, previa presentazione di apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre. La previsione può essere utile anche nei casi di applicazione dubbia della normativa, per definire eventuali contestazioni nel frattempo intervenute. A condizione, però, che l'atto impositivo non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto fiscale (art 5, commi 7-12) prevede una sorta di **"regolarizzazione"** per i **crediti d'imposta** in materia di **investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, nei casi in cui l'utilizzo di detti crediti sia avvenuto in maniera **"indebita"**. La norma stabilisce che i soggetti interessati possono effettuare il **"riversamento" dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi**, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.


Il credito d'imposta R&S

L'art. 3, D.L. n. 145/2013 (oggetto nel tempo di varie modifiche normative) attribuisce, a tutte 

Green pass: possibile anticipare i tempi di verifica (e le relative sanzioni)

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Il datore di lavoro può verificare il possesso del green pass, da parte dei dipendenti, in anticipo rispetto al loro ingresso nel luogo di lavoro. Lo prevede l'art. 3 del D.L. n. 139/2021 che interviene sul momento in cui il datore di lavoro può controllare che il lavoratore sia in possesso di un certificato valido. Naturalmente spetta ai datori di lavoro, pubblici e privati, valutare le specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro e disporre a tal fine la richiesta di comunicazione anticipata ed i tempi della risposta da parte del lavoratore. Quest'ultimo, nel caso non disponesse del certificato, sarebbe considerato assente ingiustificato a partire dal momento della richiesta di comunicazione di possesso o meno del certificato.

Per specifiche esigenze organizzative il datore di lavoro può verificare il possesso del green pass, da parte dei dipendenti, **in anticipo** rispetto al loro ingresso nel luogo di lavoro. Lo prevede l'art. 3 del D.L. n. 139/2021, in vigore dal 9 ottobre, che interviene sul momento in cui il datore di lavoro può (deve) controllare che il lavoratore sia in possesso di un valido certificato verde che attesti l'avvenuta vaccinazione oppure l'esito negativo di un tampone recente oppure l'avvenuta guarigione dalla malattia da Covid-19. 

Fisco

Indagini finanziarie

Per i prelevamenti dell'imprenditore minore, parola alla Consulta

di Antonio Zappii - Enumera Srl-Stp - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

La CTP Arezzo ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità dell'equazione prelevamenti non giustificati = ricavi dell'imprenditore individuale, che accompagna gli accertamenti basati su indagini finanziarie. Per i giudici rimettenti "l'ipotesi dei versamenti appare logicamente e contabilmente opposta a quella dei prelevamenti, rappresentando i primi un'entrata e i secondi un'uscita, e quindi l'equiparazione comporta l'eguale trattamento di situazioni diseguali, e perché in tal modo finisce col sottoporre a tassazione un reddito inesistente (ossia quello corrispondente ai prelevamenti), in contrasto con il principio di capacità contributiva". Se ne parlerà al 9° Forum One FISCALE dedicato a "La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese", organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, in live streaming martedì 26 ottobre 2021.

In applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, indagando sui rapporti bancari di un imprenditore individuale aretino, a fine 2018 i funzionari del Fisco avevano contestato la presenza di **versamenti non giustificati** sui conti correnti riconducibili al medesimo per 167.588,65 euro e **prelevamenti non giustificati** per 117.958,35 euro, accertando a quel punto maggiori redditi ai fini delle imposte dirette (IRPEF e IRAP) per 285.547 euro (ossia pari alla somma dei due predetti importi) e un maggior imponibile IVA per 167.588,65 euro (pari ai soli versamenti non giustificati).

L'Ufficio aveva tenuto parzialmente conto delle giustificazioni offerte ma, in ordine alle contestazioni per prelevamento di contanti senza una giustificazione ritenuta credibile, il contribuente affermava il proprio "diritto a vivere e sostenere anche spese personali", chiedendo al giudice di merito di valutare il significato in merito ai tempi, all'ammontare e al contesto complessivo di quanto prelevato.

Indagini finanziarie: presunzione all'esame della Consulta

Invero, a modificare il citato art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 è stato, da ultimo, il D.L. n. 193/2016 che ha introdotto un **limite per i prelievi di 1.000 euro giornalieri**, e comunque di **5.000 euro mensili** al di sotto del quale la presunzione in argomento non può operare, proprio per tutelare un diritto del contribuente a non dover giustificare prelievi di limitata entità, ma per il tramite dell'ordinanza della CTP Arezzo, Sez. I del 26 aprile 2021 (pubblicata in G.U. n. 41 del 13 ottobre 2021, Serie Speciale - Corte Costituzionale), ora un giudice toscano ha deciso di rimettere alla Corte costituzionale la questione della **legittimità dell'equazione prelevamenti non giustificati = ricavi dell'imprenditore individuale**, che storicamente accompagna gli

accertamenti basati su indagini finanziarie.

Con riflessione tanto naturale quanto ovvia, per i giudici rimettenti "l'ipotesi dei versamenti appare logicamente e contabilmente opposta a quella dei prelevamenti, rappresentando i primi un'entrata e i secondi un'uscita, e quindi l'equiparazione comporta l'eguale trattamento di situazioni diseguali, e perché in tal modo finisce col sottoporre a tassazione un reddito inesistente (ossia quello corrispondente ai prelevamenti), in contrasto con il principio di capacità contributiva".

La posizione della giurisprudenza di legittimità

Invece, una granitica giurisprudenza di legittimità ad oggi rende impossibile escludere i prelevamenti dal conto corrente dai presunti ricavi, se non in base ad una prova rigorosa che detti prelevamenti non rappresentino ricavi.

La pronuncia della Consulta n. 225/2005 ha già dichiarato infondata la questione attinente ai prelevamenti, mentre la sentenza n. 228/2014 ha, poi, ritenuto fondata la questione limitatamente ai compensi dei **professionisti**.

Al riguardo, però, non vi è chi non veda come sia quantomeno illogico distinguere i regimi di accertamento presuntivo sui prelevamenti finanziari tra lavoratori autonomi e imprenditori individuali senza particolare struttura organizzativa, e, peraltro, in passato già una illuminata, ma minoritaria, giurisprudenza di merito ha dichiarato inapplicabile la presunzione derivante dai prelevamenti alle imprese individuali (CTR Venezia 22 gennaio 2016 n. 18/13/16, CTP Treviso 8 maggio 2014 n. 362/5/14 e CTP. Salerno 19 ottobre 2015 n. 4987/15/15).

In ogni caso, se già appare irragionevole ipotizzare che un qualsiasi acquisto di fattori produttivi possa generare, nello stesso anno d'imposta, un reddito di pari

importo alla somma spesa, per principio logico prima ancora che giuridico sia il legislatore che l'Agenzia delle Entrate forse dovrebbero preoccuparsi di più di chi dai propri conti non preleva mai, piuttosto di chi invece preleva dai conti correnti somme compatibili con un ragionevole ménage.

Nel secondo caso, infatti, spesso viene inventata **materia imponibile inesistente** solo a causa delle difficoltà che rendono assai complicato, a distanza di molti anni, recuperare **adeguata giustificazione probatoria** dei prelevamenti finanziari riconducibili alla sfera privata, nel primo caso, invece, è quasi certo che chi non

preleva mai probabilmente vive alle spalle della collettività grazie a risorse finanziarie derivanti da ricavi occulti, la cui movimentazione è ben lungi dal transitare sui conti correnti.

9° FORUM ONE FISCALE - LIVE STREAMING

La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese

26 ottobre 2021 dalle 10:00 alle 16:00

Accreditato 5 CFP per Dottori commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del lavoro

Iscriviti gratis

Accedi a tutti i contenuti di One FISCALE Gratis per 30 giorni

Fisco

Dopo il decreto fiscale

Riversamento spontaneo per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Il decreto fiscale prevede la possibilità di regolarizzare l'utilizzo indebito di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo: il riversamento spontaneo dell'ammontare del credito indebitamente utilizzato può essere effettuato entro il 16 dicembre 2022 (anche in forma rateale), senza applicazione di interessi e sanzioni, previa presentazione di apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre. La previsione può essere utile anche nei casi di applicazione dubbia della normativa, per definire eventuali contestazioni nel frattempo intervenute. A condizione, però, che l'atto impositivo non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto fiscale (art 5, commi 7-12) prevede una sorta di **"regolarizzazione"** per i **crediti d'imposta** in materia di **investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, nei casi in cui l'utilizzo di detti crediti sia avvenuto in maniera "indebita".

La norma stabilisce che i soggetti interessati possono effettuare il **"riversamento" dell'importo** del credito **indebitamente utilizzato, senza** applicazione di **sanzioni e interessi**, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

Il credito d'imposta R&S

L'art. 3, D.L. n. 145/2013 (oggetto nel tempo di varie modifiche normative) attribuisce, a tutte le imprese che effettuano **investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, un credito d'imposta nella misura del 25% (elevata al 50% in determinati casi - art. 3, comma 6-bis) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito d'imposta spetta "a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019".

Con D.M. 27 maggio 2015 sono state disciplinate le modalità di **verifica e controllo** dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

In particolare, l'art. 8 di tale decreto dispone che "l'Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto", potendo richiedere, ove ritenuto necessario, al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere tecnico, soprattutto "nelle situazioni caratterizzate da un grado di tecnicismo elevato o dalla

assoluta novità della questione riscontrata".

Leggi anche Ricerca e sviluppo: per negare il bonus non basta il solo parere delle Entrate

Sin dall'origine, la maggiore difficoltà che le imprese hanno trovato nell'applicazione della normativa è stata quella di poter definire, in concreto, con certezza **l'ambito oggettivo degli investimenti agevolabili**, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3. Ne è nato un **ampio contenzioso** perché gli Organi di controllo hanno sovente contestato l'applicazione dell'agevolazione prevista dal D.L. n. 145/2013, e l'Agenzia delle Entrate ha conseguentemente richiesto il riversamento del credito utilizzato (nel presupposto che tale utilizzo fosse "indebito"), con applicazione di sanzioni ed interessi.

Sanzioni per l'utilizzo indebito

Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo indebito del credito per spese di ricerca e sviluppo, "si configura un'ipotesi di utilizzo di un **credito "inesistente"** per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo" (circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020). Ne consegue l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100 al 200 per cento del credito indebitamente utilizzato) e la possibilità per il Fisco di notificare l'atto di recupero entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione

Esempio

Utilizzo in compensazione di un credito nel 2017.

Il termine di **decadenza** per la notifica dell'atto di recupero (da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione) viene a scadere **il 31 dicembre 2025**.

L'art. 13, comma 5 prevede, inoltre, che per la sanzione in esame **"in nessun caso si applica la definizione agevolata"** (articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,

D.Lgs. n. 472/1997).

Sanzione penale

L'art. 10-*quater*, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000 punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni "chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione [...] crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

Come regolarizzare l'utilizzo indebito del credito

L'art. 5, comma 7 prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto fiscale hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014** e fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**, possono effettuare il **riversamento** dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti dai commi successivi.

La **procedura** è applicabile sia nel caso di credito non spettante perché le spese sono relative ad attività realmente svolte ma in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta, sia nell'ipotesi di utilizzo di un credito in misura superiore a quella corretta, per errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Casi di esclusione

Come dispone espressamente la norma, però, la procedura di regolarizzazione non può essere applicata nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di:

- **condotte fraudolente**,
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate,
- false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti,
- mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Nel caso di condotte fraudolente accertate dopo la presentazione dell'istanza o il riversamento, il contribuente sarà dichiarato **decaduto dalla regolarizzazione** e gli importi eventualmente versati saranno considerate un acconto delle somme dovute.

Come e quando presentare la richiesta

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento in esame devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate **entro il 30 settembre 2022**. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare **entro il 31 maggio 2022**.

In ogni caso, la richiesta deve specificare:

- il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta,
- gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo;
- tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Termine del riversamento

L'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate, deve essere riversato **entro il 16 dicembre 2022**.

Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il **16 dicembre 2023** e il **16 dicembre 2024**.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere **dal 17 dicembre 2022**, gli **interessi** calcolati al tasso legale.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato **senza** avvalersi della **compensazione**.

Il comma 11 della norma in esame precisa che la procedura di regolarizzazione "si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto" e che, in caso di riversamento rateale, "il **mancato pagamento di una delle rate** entro la scadenza prevista comporta il **mancato perfezionamento della procedura**, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura" fiscale, (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973), con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

Esclusione della punibilità

In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'art. 10-*quater* del D.Lgs. n. 74/2000 (comma 11).

Controlli eseguiti e atti definitivi

L'art. 5, comma 12 prevede che la procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia **già** stato **accertato** con un **atto di recupero crediti**, ovvero con **altri provvedimenti impositivi**, divenuti **definitivi** alla data di entrata in vigore del decreto fiscale.

Pertanto, la notifica di un atto di recupero o di un avviso di accertamento o di altro provvedimento amministrativo non preclude la possibilità di avvalersi della procedura, a meno che tale atto non sia divenuto definitivo (ad esempio, per mancata impugnazione).

Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio (ad esempio, PVC), ovvero accertato con un atto di recupero crediti,

ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto, la norma prevede che il riversamento "deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione".

La procedura in sintesi

Annualità coperte dalla regolarizzazione	Dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 fino al periodo d'imposta 2019
Importi dovuti	Credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Nel caso di PVC o di atto di recupero non definitivo, intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione
Modello di istanza	Entro il 31 maggio 2022 (con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate)
Termine presentazione dell'istanza	30 settembre 2022
Termine di riversamento	16 dicembre 2022
Pagamento rateale	Ammesso (a meno che l'utilizzo indebito sia già stato constatato con un atto istruttorio ovvero accertato con un atto di recupero crediti ovvero con un provvedimento impositivo, divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto).
Casi di inapplicabilità della regolarizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - condotte fraudolente, - fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, - false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, - mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta; - indebito utilizzo accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto.

Fisco

Autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021

Partite IVA con riduzione del fatturato maggiore del 30%: le regole per sanare gli avvisi bonari

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

La definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018 si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 275852 del 18 ottobre 2021 è stato stabilito che per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni, ferma la verifica della compatibilità con i limiti agli aiuti di Stato, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l'autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021.

Pronte le regole per la **definizione agevolata** degli **avvisi bonari** da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018.

Con il provvedimento n. 275852 del 18 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata.

Inquadramento normativo

Il **decreto Sostegni** (D.L. n. 41/2021), all'art. 5, commi da 1 a 9 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni.

Leggi anche Avvisi bonari 2017 e 2018: scarso appeal per la definizione agevolata delle sanzioni

In particolare, la norma recita testualmente che "In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".

Ne consegue che possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle

dichiarazioni, richieste con le **comunicazioni di irregolarità e non inviate** per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del D.L. n. 34 del 2020 per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Ambito soggettivo di applicazione

Quanto all'ambito soggettivo, la misura agevolativa è rivolta ai soggetti **con partita IVA attiva al 23 marzo 2021** che, a causa della situazione emergenziale dovuta all'epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una **riduzione del volume d'affari** maggiore del **30 per cento** rispetto all'anno d'imposta precedente.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera, in luogo del volume d'affari, l'ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d'imposta 2019 e 2020.

Ambito oggettivo di applicazione

Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

In particolare, per il **periodo d'imposta 2017** la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, **non inviate** per effetto della **sospensione** disposta dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020; per il **periodo d'imposta 2018** la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni, individua i soggetti per i quali si è verificata la **riduzione del volume d'affari** o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. Le

comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

L'agevolazione

L'agevolazione consiste nell'**esclusione del pagamento** delle **sanzioni** o delle **somme aggiuntive** in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali contenute nella comunicazione d'irregolarità.

Il nuovo provvedimento dell'Amministrazione ha, quindi, individuato le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata.

In particolare, il nuovo provvedimento prevede che se sono rispettati i requisiti la definizione si perfeziona con il **pagamento delle imposte**, dei relativi **interessi** e dei **contributi previdenziali**, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini ordinariamente previsti dagli articoli 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e 3-bis (in caso di pagamento rateale) del D.Lgs. n. 462/1997, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

Ne consegue che:

- in caso di pagamento in una **unica soluzione**, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
- in caso di **pagamento rateale**, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta

giorni dal ricevimento della comunicazione.

E' importante notare, come evidenziato anche dalla normativa che l'efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle **Sezioni 3.1** (Aiuti di importo limitato) e **3.12** (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "**Quadro temporaneo** per le misure di **aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Pertanto, il provvedimento richiede che per attestare il rispetto dei limiti e condizioni, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l'**autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021**.

Nel caso in cui la **proposta di definizione** agevolata **non sia ricevuta** dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l'autodichiarazione può essere presentata **entro la fine del mese successivo** a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 18/10/2021, n. 275852

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Gruppo IVA: come determinare la sussistenza del vincolo organizzativo

In tema di vincolo organizzativo in un gruppo IVA, il coordinamento consiste nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d'imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 733 del 19 ottobre 2021 con cui ha ricordato che la normativa, per ragioni semplificatorie, assegna una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario, stabilendo che dall'esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico ed organizzativo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 733 del 19 ottobre 2021 riguardante la sussistenza del vincolo organizzativo in un gruppo IVA. Ai sensi dell'art. 70-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 il Gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all'art. 70-ter del medesimo decreto IVA.

La disposizione, per ragioni semplificatorie, assegna una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario, stabilendo che dall'esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico ed organizzativo. La presunzione può essere superata fornendo prova contraria mediante presentazione di apposita istanza di interpello da parte del soggetto individuato quale rappresentante del Gruppo ai sensi dell'articolo 70-septies del Decreto IVA e dal membro in relazione al quale il Gruppo voglia dimostrare la insussistenza del vincolo presunto.

A tal riguardo, si evidenzia che l'art. 70-ter, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

La disposizione sviluppa l'indice di sussistenza del vincolo organizzativo tra soggetti che la Commissione

europea, nelle sue linee guida, individua nella presenza di una struttura di gestione almeno parzialmente condivisa, ricorrendo al concetto di coordinamento, e rinviando alle norme di diritto interno contenute nel capo IX del titolo V del codice civile rubricato "Direzione e coordinamento di società".

Come precisato nella circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, in termini generali, il coordinamento consiste nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d'imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa.

L'art. 70-ter del Decreto IVA va analizzato in correlazione alla presunzione di cui all'art. 2497-sexies del codice civile ai sensi del quale "si presume, salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359".

In particolare, l'art. 2497-sexies consente di inferire dal controllo, nell'accezione di cui all'art. 2359 c.c., e dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato delle società, la sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento e, conseguentemente, l'applicazione della disciplina del capo IX del libro V.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19/10/2021, n. 733

Fisco

Dalle Dogane

Contributo sugli oli lubrificanti: dal 1° novembre 110,00 euro per tonnellata

Il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, in persona del suo Presidente, ha comunicato che l'Assemblea del medesimo Consorzio in data 12 ottobre 2021 ha ratificato il nuovo valore del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell'art. 236, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, nella misura di 110,00 € per tonnellata con decorrenza dal 1° novembre 2021. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 37 del 19 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n.

37 del 19 ottobre 2021 sugli oli lubrificanti.

Con la Circolare è stato evidenziato che il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, in persona del suo Presidente, ha comunicato che l'Assemblea del medesimo Consorzio in data 12 ottobre 2021 ha ratificato il nuovo valore del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell'art. 236, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, nella misura di 110,00 € per tonnellata con decorrenza dal 1° novembre 2021.

Tale importo dovrà essere corrisposto al Consorzio sulle immissioni in consumo e/o importazioni di oli lubrificanti che avverranno a partire dal 1° novembre 2021, mediante versamento sul conto, intestato al Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 19/10/2020, n. 37

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Agevolazione ACE: non rilevanti gli utili derivati da conferimento d'azienda

Al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell'agevolazione ACE a prescindere dalle regole contabili adottate, si considerano non rilevanti, ai fini dell'agevolazione, gli utili derivati da conferimento d'azienda. Tale previsione trova applicazione anche in relazione ai soggetti IAS/IFRS adopter con riferimento alle operazioni di conferimento sia se rilevate ai sensi degli IFRS sia se registrate secondo la prassi che orienta le operazioni under common control. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 732 del 19 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 732 del 19 ottobre 2021 riguardante l'irrilevanza delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni ai fini ACE.

Al riguardo si osserva che l'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Aiuto alla crescita economica (ACE)", ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese che si finanziano con capitale proprio.

La relazione illustrativa al Decreto ACE del 14 marzo 2012 ha precisato che non si è ritenuto di prevedere alcuna disposizione specifica concernente i riflessi

dell'ACE in caso di operazioni straordinarie in quanto trovano applicazione, tendenzialmente, i principi generali che connotano tali operazioni.

La normativa ha previsto l'irrilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento delle riserve formate con utili "derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda". Tale necessità è sorta dalla mancanza di regolamentazione del conferimento d'azienda da parte dei principi contabili nazionali, con l'effetto che esistono prassi diverse circa il trattamento da riservare ai plusvalori che potrebbero emergere nel bilancio del conferente a seguito della suddetta operazione.

Nella Relazione illustrativa al Nuovo Decreto ACE, è stato precisato che al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell'agevolazione a prescindere dalle regole contabili adottate, si è ritenuto necessario considerare non rilevanti, ai fini dell'agevolazione ACE, gli utili derivati da tale operazione. Va da sé, che tale previsione trova applicazione anche in relazione ai soggetti IAS/IFRS adopter con riferimento alle operazioni di conferimento sia se rilevate ai sensi degli IFRS sia se registrate secondo la prassi che orienta le operazioni under common control.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19/10/2021, n. 732

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Cessione di un immobile: quando non si applica l'esenzione IVA

I fabbricati "nuovi" sono imponibili ad IVA per obbligo di legge, sulla base di un criterio che fa riferimento alla data di ultimazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione degli stessi. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 736 del 19 ottobre 2021 con cui ha ricordato che la ratio sottesa alla previsione in esame è quella di attenuare gli effetti negativi che il regime di esenzione di norma comporta per le imprese di costruzione e/o di ripristino, in termini di limitazione alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese di costruzione/ripristino dei fabbricati.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 736 del 19 ottobre 2021 riguardante la cessione di un immobile e l'esenzione IVA.

In linea di principio, in base all'art. 10, primo comma, n. 8-ter), del DPR n. 633 del 1972, sono operazioni esenti dall'imposta le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

In base all'art. 12, par. 2, della citata Direttiva, gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell'edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due anni.

Coerentemente con tale previsione, l'art. 10, primo comma, n. 8-ter) del Decreto IVA ha definito i termini della fattispecie di esenzione comunitaria, individuando i fabbricati "nuovi", imponibili ad IVA per obbligo di legge, sulla base di un criterio che fa riferimento alla data di ultimazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione degli stessi (individuando, in particolare, come imponibili quelli ceduti entro cinque anni da tale data).

La ratio sottesa alla previsione in esame è quella di attenuare gli effetti negativi che il regime di esenzione di norma comporta per le imprese di costruzione e/o di ripristino, in termini di limitazione alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese di costruzione/ripristino dei fabbricati.

Avendo riguardo alla norma interna di esenzione lasciando l'elemento rilevante della data di ultimazione dei lavori, con riferimento alla circostanza che la cessione sia effettuata da una "impresa costruttrice" o da una impresa che vi abbia eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, i lavori specificamente indicati, l'amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata chiarendo, da un lato, che nessuna rilevanza assume a tal fine l'oggetto sociale e prediligendo una interpretazione ampia, tale da comprendere non soltanto i soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato (vale a dire, le imprese che realizzano o ristrutturano direttamente i

fabbricati con organizzazione e mezzi propri), ma anche quelle che, in modo occasionale, si avvalgono di imprese terze per la realizzazione dei lavori.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19/10/2021, n. 736

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Trasformazione in credito di imposta delle DTA: come determinare il limite di 2 miliardi di euro

Ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta si dovrà calcolare il limite (di 2 miliardi di euro) considerando il valore nominale di tutti i crediti ceduti (e, dunque, in relazione a tutte le cessioni di crediti effettuate) dalle società appartenenti al medesimo gruppo ovvero controllate, anche direttamente, da un medesimo soggetto, e non rileveranno le cessioni (di crediti) intervenute tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo o tra società riconducibili al medesimo soggetto controllante. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 731 del 19 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 731 del 19 ottobre 2021 riguardante il credito di imposta DTA.

Il decreto Cura Italia ha integralmente sostituito l'articolo 44-bis del DL n. 34 del 2019 e il comma 1 di questo articolo dispone che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti da oltre 90 giorni, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del TUIR, alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

L'articolo 44-bis, comma 1, prevede che ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta assumono rilevanza le cessioni di crediti nel limite del loro valore nominale di 2 miliardi di euro (per ciascuno degli anni 2020 e 2021) determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 dalle

società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

In particolare l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta prevista dall'articolo 44-bis, si dovrà calcolare il limite (di 2 miliardi di euro) considerando il valore nominale di tutti i crediti ceduti (e, dunque, in relazione a tutte le cessioni di crediti effettuate) dalle società appartenenti al medesimo gruppo ovvero controllate, anche direttamente, da un medesimo soggetto, e (ii) non rileveranno le cessioni (di crediti) intervenute tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo o tra società riconducibili al medesimo soggetto controllante.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19/10/2021, n. 731

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Depositi fiscali: i criteri di affidabilità in caso di gruppi societari

Nell'ambito di gruppi societari, in tema di deposito fiscale, i requisiti di affidabilità possono considerarsi integrati anche qualora il soggetto per conto del quale avviene l'immissione in consumo sia una società controllata e la società controllante sia esonerata dal versare la cauzione. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 729 del 19 ottobre 2021. In sostanza, è affidabile anche una società che non integra direttamente i criteri stabiliti, ma che risulta controllata totalmente da altra società che gode delle condizioni in esame.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 729 in data 19 ottobre 2021, in tema di depositi fiscali.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificata dall'art. 6, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni, con la legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai commi da 937 a 943-bis dell'articolo 1 ha introdotto misure di **contrasto all'evasione IVA**, in relazione all'immissione in consumo da un deposito fiscale o all'estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8 del Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico Accise), di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti

o combustibili individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2018.

La disciplina in commento prevede, in sostanza, che **l'immissione in consumo** dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato di prodotti di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili sia subordinata al versamento dell'IVA con modello F24 i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa (DAS), senza possibilità di compensazione.

Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti.

La base imponibile, che include anche **l'ammontare dell'accisa**, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

La **ricevuta di versamento** è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

Tale modalità di assolvimento dell'IVA (che prevede il versamento diretto della stessa, con divieto di compensazione) si estende anche agli acquisti intracomunitari nella ipotesi in cui il deposito fiscale sia utilizzato come deposito IVA.

Le **cessioni dei prodotti** all'interno dei depositi in commento sono effettuate senza IVA; lo stesso principio vale per i trasferimenti tra gli stessi (depositi fiscali o tra deposito fiscale e deposito di un destinatario registrato esercente deposito commerciale).

La mancata valorizzazione dell'IVA di tali operazioni, che avvengono all'interno dei depositi o che concernono un mero trasferimento tra gli stessi, serve a garantire **l'effetto antifrode** della disciplina in commento, legando l'esigibilità dell'IVA all'immissione in consumo da deposito fiscale o all'estrazione da deposito di destinatario registrato. La disciplina prevede delle deroghe o esclusioni (commi 940-941), in presenza delle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 937 e 938, con la conseguenza che il soggetto che immette in consumo il prodotto dal deposito fiscale o che lo estrae dal deposito di destinatario **registrato assolve l'IVA** nei modi ordinari.

La circolare n. 18/E del 7 agosto 2019 ha chiarito che con riferimento alla titolarità del diverso deposito fiscale, si ritiene che nell'ambito di **gruppi societari** i requisiti di affidabilità possano considerarsi integrati anche qualora il soggetto per conto del quale avviene **l'immissione in consumo** sia una società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile e la società controllante sia esonerata dal versare la cauzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del Decreto. In sostanza, si ritiene affidabile anche una società che non integra direttamente i criteri stabiliti dall'articolo 3, ma che risulta controllata totalmente da altra società che gode delle condizioni in esame. Specularmente, qualora la **società controllata** sia affidabile e titolare di deposito fiscale, il requisito dell'affidabilità si considererà integrato anche per la controllante della stessa, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., che proceda all'immissione in consumo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19/10/2021, n. 729

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Contributi per la riduzione del corrispettivo di raccolta rifiuti: quando sono rilevanti ai fini IVA

Il finanziamento percepito dal gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana, laddove sia direttamente connesso con il prezzo praticato dal prestatore del servizio, costituisce un'integrazione parziale del corrispettivo dovuto al gestore e, in applicazione dei principi elaborati dai giudici comunitari e recepiti dalla Corte di Cassazione, concorre alla formazione della base imponibile IVA della prestazione di servizio di raccolta di rifiuti. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 734 del 19 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 73 del 19 ottobre 2021 riguardante la rilevanza dei contributi pubblici versati a riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti. L'articolo 13, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 riproduce sostanzialmente la disposizione contenuta nella Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, stabilendo che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è

costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

L'articolo 73, della Direttiva n. 112 del 2006 prevede, infatti, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

La Corte di Giustizia dell'UE ha, altresì, statuito che, conformemente al tenore letterale, l'articolo 73, della Direttiva n. 112 del 2006 trova applicazione qualora la sovvenzione sia direttamente connessa con il prezzo dell'operazione in questione.

Affinché tale ipotesi possa dirsi sussistente, la sovvenzione deve essere specificatamente versata all'operatore sovvenzionato affinché quest'ultimo fornisca un bene o preli un servizio determinato. Solo in questo caso la sovvenzione può essere considerata come un corrispettivo della cessione di un bene o della prestazione di un servizio ed è pertanto imponibile.

Ai fini dell'inclusione nella base imponibile IVA della sovvenzione, in linea con l'orientamento espresso dai giudici comunitari, occorre, quindi, riscontrare l'ulteriore condizione che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest'ultima.

Infatti, è necessario che il prezzo che l'acquirente o il destinatario devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la quale costituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da tale venditore o prestatore.

In altri termini, ai fini dell'assoggettamento ad IVA della sovvenzione, come statuito dai giudici di legittimità, in recepimento ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'UE, si deve dunque verificare se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest'ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di convenzione.

Ne consegue che il finanziamento percepito dal gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana, laddove sia direttamente connesso con il prezzo praticato dal prestatore del servizio, costituisce un'integrazione parziale del corrispettivo dovuto al gestore e, in applicazione dei principi elaborati dai giudici comunitari e recepiti dalla Corte di Cassazione, concorre alla formazione

della base imponibile IVA della prestazione di servizio di raccolta di rifiuti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19/10/2021, n. 734

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Esenzione IVA per servizi di "acquiring" e servizi di pagamenti domestici e Sepa

Sia l'attività che contraddistingue la categoria dei cosiddetti servizi di "acquiring" che il complesso dei servizi riconducibili in quella dei "pagamenti domestici e Sepa", considerati nel loro insieme, sono produttivi delle funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, dunque, sono idonei a realizzare il trasferimento di somme di denaro, implicando le modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario cliente finale della banca o istituzione finanziaria. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 735 del 19 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 735 del 19 ottobre 2021 riguardante il regime fiscale di una serie di servizi relativi alle attività di pagamento effettuate con carte di credito, carte pre-pagate.

Ai fini dell'applicabilità del regime di esenzione dall'IVA previsto, dall'articolo 10, primo comma, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le "operazioni relative ai pagamenti" al complesso dei servizi affidati in outsourcing, occorre verificare se i predetti servizi possano qualificarsi come "prestazioni di natura finanziaria", nell'accezione elaborata dai giudici comunitari.

La disposizione contenuta nel richiamato articolo 135, paragrafo 1, lettera d), costituendo una deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizio effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, deve essere, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso in materia di operatività delle norme di esenzione, interpretata in termini restrittivi.

La Corte di Giustizia dell'UE, con la nota sentenza relativa alla causa C-2/95 del 5 giugno 1997, si è espressa in merito all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle "operazioni relative ai giroconti", elaborando dei criteri interpretativi, invocati dallo stesso istante,

e ritenuti validi dagli stessi giudici comunitari ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale di cui trattasi anche per le "operazioni relative ai pagamenti".

In applicazione dei principi interpretativi formulati dai giudici comunitari, sono state fornite indicazioni di carattere generale cui far riferimento in materia di esenzione delle prestazioni di natura finanziaria, ed, in particolare, è stato chiarito che:

- ai fini fiscali, assume rilievo determinante la distinzione tra i casi in cui il prestatore di servizi mette semplicemente a disposizione del cliente le proprie risorse (piattaforma tecnologica) affinché il cliente banca esegua le operazioni, rispetto ai casi in cui il prestatore interviene nelle procedure di esecuzioni bancarie e le effettua direttamente, modificando in tal modo le situazioni giuridiche ed economiche del cliente finale e garantendo la corretta esecuzione; mentre le prime tipologie di prestazioni scontano l'IVA in maniera ordinaria, le seconde sono riconducibili al campo di applicazione dell'esenzione;

- in linea di principio costituiscono operazioni imponibili le prestazioni di servizi che non generano esposizioni a debito o a credito per il cliente, come ad esempio l'attività di raccolta, catalogazione e veicolazione delle informazioni inerenti i rapporti contrattualizzati dei clienti finali con la banca, i servizi di gestione anagrafica ovvero la messa a disposizione dell'interfaccia informatica; viceversa sono riconducibili nel campo di esenzione dall'IVA le operazioni di pagamento idonei ad incidere nella sfera giuridica del destinatario;

- elemento significativo, al fine di distinguere le due tipologie di operazioni sopra indicate, è il grado di responsabilità che il prestatore assume sulla base degli specifici accordi contrattuali conclusi con il cliente.

L'esenzione può trovare applicazione quando il prestatore risponde della corretta esecuzione dei servizi finanziari, mentre non si applica se la responsabilità è limitata agli aspetti tecnici concernendo, in definitiva, soltanto il corretto funzionamento del servizio.

E' stata esclusa l'applicabilità del beneficio dell'esenzione dall'IVA in argomento ad alcune tipologie di servizi relativi alle carte di credito, ossia le prestazioni riguardanti la gestione delle anagrafiche e la personalizzazione delle carte medesime. In particolare, con il citato documento di prassi è stato ritenuto non sussistente il carattere di accessorietà, delineato dall'articolo 12, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, delle prestazioni di gestione delle anagrafiche clienti e di personalizzazione delle carte di credito rispetto all'operazione principale di "processing", che costituisce di per sé un'operazione di pagamento (generando saldi finanziari) effettuata dietro autorizzazione dello

“issuering”, prestazione cui è riservato il beneficio dell’esenzione dall’IVA.

Invece l’attività di “acquiring”, in quanto generante flussi finanziari di regolamento, rientra tra le operazioni di pagamento esenti dall’IVA. Questo indirizzo interpretativo è stato esteso, ai fini dell’applicabilità del beneficio dell’esenzione IVA, anche al servizio prestato da una banca, consistente nel trasferimento di fondi, in forma di moneta elettronica, tra i propri clienti/correntisti e gli esercenti convenzionati. Quest’ultima attività è stata, infatti, assimilata al servizio cosiddetto di “acquiring”.

Sia l’attività che contraddistingue la categoria dei cosiddetti servizi di “acquiring” che il complesso dei servizi riconducibili in quella dei “pagamenti domestici e Sepa”, considerati nel loro insieme, sono produttivi delle funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, dunque, sono idonei a realizzare il trasferimento di somme di denaro, implicando le modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario cliente finale della banca o istituzione finanziaria.

Pertanto, i predetti servizi possono, in linea anche con l’indirizzo interpretativo espresso con la risoluzione n. 354/E del 2007 fruire del regime di esenzione dall’IVA, previsto dall’articolo 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972, per le “operazioni relative ai pagamenti”.

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizio riconducibili alla categoria dei cosiddetti servizi di “issuering” si evidenzia che una parte delle stesse, pur essendo propedeutica allo svolgimento dell’attività di “acquiring” e di “pagamenti domestici o SEPA”, non presenta i requisiti, delineati dalla giurisprudenza comunitaria, necessari per essere qualificata come “prestazione di natura finanziaria” esentata dall’IVA.

Solo le prestazioni di “transaction processing” “clearing and settlement con i circuiti internazionali” “posting and billing” e “statement reporting” costituiscono nel loro complesso - attraverso l’acquisizione e trasmissione di ordini, il regolamento delle posizioni di debito o di credito, ovvero la generazione dei saldi finanziari afferenti alle movimentazioni dei fondi ascrivibili ai soggetti coinvolti nell’operazione di pagamento come peraltro affermato dallo stesso istante - un insieme idoneo a comportare il trasferimento in modo effettivo e/o potenziale della proprietà dei fondi. Diversamente, le altre tipologie di servizi, che configurano comunque prestazioni autonome, di “rango principale” rispetto alle altre tipologie di servizi appartenenti alla medesima categoria dei servizi di “issuering”, non possono beneficiare del regime di esenzione dall’IVA.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19/10/2021, n. 735

Fisco

Dall’Agenzia delle Entrate

Bonus aggregazioni: non si applica in caso di fusioni e scissioni

In tema di bonus aggregazioni previsto dall’art. 11 del D.L. n. 34 del 2019, la volontà del legislatore è quella di favorire le aggregazioni di aziende indipendenti, lasciando fuori dall’agevolazione tutte quelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda) riconducibili, anche indirettamente, agli stessi soggetti economici. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 730 del 19 ottobre 2021 con cui ha specificato che la ratio è incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l’attuale periodo di recessione, risultando più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 730 in data 19 ottobre 2021, in tema di bonus aggregazioni.

L’articolo 11 del D.L. n. 34 del 2019 nel riproporre il c.d. bonus aggregazioni prevede (ai commi 1 e 2), al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del citato decreto fino al 31 dicembre 2022, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento d’azienda effettuato ai sensi dell’articolo 176 del TUIR.

La ratio sottesa alla reintroduzione del beneficio fiscale in argomento, quale emerge dalla menzionata relazione illustrativa, è quella di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l’attuale periodo di recessione, risultando più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale. Più in particolare, la suddetta disposizione normativa, reintroducendo una deroga (temporanea) al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, dispone il riconoscimento fiscale gratuito dei

maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle operazioni di conferimento d'azienda, fusione e scissione e imputati ad avviamento, nonché ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. Ciò si traduce nel diritto alla deduzione fiscale, tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP, dei maggiori ammortamenti e ha effetto sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d'imposta.

Il riconoscimento del c.d. bonus aggregazioni è subordinato al rispetto di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.

La Circolare 16/E del 21 marzo 2007, nel commentare la disciplina del c.d. bonus aggregazioni ex L. 296 del 2006, con riferimento alla ratio della previsione di recupero del beneficio in esame, ha chiaramente evidenziato che considerato che l'aggrimento delle norme disciplinanti i presupposti dell'agevolazione può attuarsi attraverso ulteriori operazioni poste in essere non solo dalla società risultante dall'aggregazione, ma anche mediante speculari operazioni effettuate dai soci deve ritenersi che anche queste ultime operazioni possono comportare la decadenza dall'agevolazione. In tal caso anche il socio presenterà istanza di interpello. Ciò che ha evidenziato l'Amministrazione finanziaria è che la volontà del legislatore è quella di favorire le aggregazioni di aziende indipendenti, lasciando fuori dall'agevolazione tutte quelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda) riconducibili, anche indirettamente, agli stessi soggetti economici.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19/10/2021, n. 730

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Corrispettivi giornalieri: le sanzioni per mancata/errata memorizzazione e trasmissione

In tema di corrispettivi giornalieri alla mancata/errata memorizzazione e trasmissione segue l'applicazione delle sanzioni nella misura del novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo

non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro, per ciascuna operazione. A tali violazioni, se non è ancora intervenuta alcuna formale contestazione da parte degli Uffici competenti, risulta applicabile il ravvedimento. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 737 del 19 ottobre 2021. In assenza di ravvedimento, gli stessi Uffici, accertata, nel caso, anche la buona fede del contribuente, potranno comunque valutare la presenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell'effettiva gravità della condotta.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 737 del 19 ottobre 2021 in tema di corrispettivi giornalieri.

Dal 1° gennaio 2020 i corrispettivi delle operazioni ex articolo 22 del decreto IVA (tra cui rientra anche l'attività di parrucchiere) sono soggetti all'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati. L'obbligo, che ha valenza generale - vi ricadono, dunque, anche i c.d. forfetari, risultandone escluse solo le operazioni individuate con il decreto ministeriale 10 maggio 2019, come integrato nel corso del tempo - si adempie con strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, precipuamente i "registratori telematici" (RT), i cui modelli sono appositamente approvati.

Memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi, risultando quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni (memorizzazione e trasmissione), dovendo precisarsi che l'infrazione di omissione, secondo i criteri appena richiamati, si perfeziona anche con il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l'invio dei dati, termini che devono ritenersi essenziali.

Quindi alla mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) segue l'applicazione delle sanzioni nella misura di novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro, per ciascuna operazione.

A tali violazioni, se non è ancora intervenuta alcuna formale contestazione da parte degli Uffici competenti, risulta applicabile il ravvedimento di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. In assenza di ravvedimento, gli stessi Uffici, accertata, nel caso, anche la buona fede della contribuente, potranno comunque valutare la presenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell'effettiva gravità della condotta.

Quanto al profilo reddituale, vi è la necessità che nella dichiarazione dei redditi prodotti vengano tenuti in considerazione tutti i corrispettivi memorizzati dal registratore telematico per tale annualità in riferimento all'attività svolta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19/10/2021, n. 737

Lavoro e Previdenza

Per datori di lavoro e dipendenti

Green pass: possibile anticipare i tempi di verifica (e le relative sanzioni)

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Il datore di lavoro può verificare il possesso del green pass, da parte dei dipendenti, in anticipo rispetto al loro ingresso nel luogo di lavoro. Lo prevede l'art. 3 del D.L. n. 139/2021 che interviene sul momento in cui il datore di lavoro può controllare che il lavoratore sia in possesso di un certificato valido. Naturalmente spetta ai datori di lavoro, pubblici e privati, valutare le specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro e disporre a tal fine la richiesta di comunicazione anticipata ed i tempi della risposta da parte del lavoratore. Quest'ultimo, nel caso non disponesse del certificato, sarebbe considerato assente ingiustificato a partire dal momento della richiesta di comunicazione di possesso o meno del certificato.

Per specifiche esigenze organizzative il datore di lavoro può verificare il possesso del green pass, da parte dei dipendenti, **in anticipo** rispetto al loro ingresso nel luogo di lavoro. Lo prevede l'art. 3 del D.L. n. 139/2021, in vigore dal 9 ottobre, che interviene sul momento in cui il datore di lavoro può (deve) controllare che il lavoratore sia in possesso di un valido certificato verde che attesti l'avvenuta vaccinazione oppure l'esito negativo di un tampone recente oppure l'avvenuta guarigione dalla malattia da Covid-19.

Verifica del green pass prima dell'accesso nel luogo di lavoro

La regola generale è che tale verifica avvenga **prima** dell'accesso nel luogo di lavoro, così come previsto dall'art. 9 e seguenti del D.L. n. 52/2021, convertito in legge n. 87/2021. A detto provvedimento il D.L. n. 127 ha aggiunto il **comma 9-septies** che è, ora, integrato con l'**art. 9-octies** in base al quale i datori di lavoro, sia del settore pubblico che di quello privato, possono **anticipare** per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, la **verifica** del possesso del green pass. In tal caso: "i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."

Assenti ingiustificati già al momento della richiesta

Il **comma 6 dell'articolo 9-septies** prevede che i lavoratori del settore privato, qualora comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione "al momento dell'accesso al luogo di lavoro" sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non

oltre il **31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Attenzione

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la **retribuzione** né altro **compenso** o **emolumento**, comunque denominato.

Questa revisione viene ora anticipata al **momento della richiesta** da parte del datore di lavoro, la cui tempistica non è stabilita dal D.L. n. 139/2021, ma che è dato ritenere debba essere congrua rispetto alle "specifiche" esigenze organizzative del datore di lavoro stesso. Non esigenze generiche, quindi, ma ricavate dal tipo di attività e quindi, specificatamente, riferite alle necessità di copertura o di programmazione considerato che a tale momento sono anticipate anche le conseguenze per il lavoratore che, qualora comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza alcun diritto alla retribuzione anche se non vi possono essere conseguenze disciplinari e opera il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Vale anche per i dipendenti del settore pubblico

Al momento della richiesta sono anticipate anche le conseguenze per i dipendenti del settore pubblico oggetto dell'**art. 9-quinquies** del D.L. n. 52/2021, i quali sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 del predetto articolo 9-quinquies con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative dell'ente. Vale a dire che qualora il dipendente pubblico comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (come qualora risulti

privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro) è considerato **assente ingiustificato** e, a decorrere dal **quinto giorno** di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di cui sopra **non** sono dovuti la **retribuzione** né altro **compenso** o **emolumento**, comunque denominato.

Al datori di lavoro spetta se effettuare anticipatamente la richiesta

Tocca ora ai datori di lavoro, pubblico e privato, valutare le specifiche **esigenze organizzative** volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro e disporre a tal fine la richiesta di comunicazione anticipata ed i tempi della risposta da parte del lavoratore.

É forse pleonastico sottolineare che la responsabilità dell'intera procedura è del datore di lavoro o del soggetto da lui delegato, atto quest'ultimo particolarmente significativo nel rapporto di lavoro pubblico.

Indebolita la privacy a beneficio dell'amministrazione pubblica

Si segnala, infine, che il **D.L. n. 139/2021** in esame interviene anche sulla disciplina della **privacy** e, in particolare, con la modifica dell'art. 2-ter, D.Lgs. n. 196/2003, al quale è aggiunto il **comma 1-bis**, in base al quale il **trattamento** dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica, comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 1, c. 3, della legge n. 196/2009, nonché le società a controllo pubblico, è **sempre consentito** se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.

Lavoro e Previdenza

Per il 2021

ISCRO per i professionisti iscritti all'INPS: domande da presentare entro il 31 ottobre

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Sta per scadere il termine per la presentazione telematica delle domande di ISCRO 2021 da parte degli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. L'Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa è riconosciuta ai titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS che hanno subito perdite del 50% rispetto ai tre anni anteriori all'anno precedente alla domanda e con reddito inferiore a 8.145 euro. È necessario autocertificare i redditi conseguiti e verificare il possesso dei requisiti richiesti o di eventuali cause di decadenza.

Entro il 31 ottobre 2021 è possibile presentare per via telematica le domande di **Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)**, tramite il servizio online dedicato presente sul portale INPS. La misura di sostegno, rivolta agli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (legge di Bilancio 2021; circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94) prevede l'erogazione di una **indennità mensile** di importo variabile tra i 250 euro e gli 800 euro in via sperimentale per il 2021, 2022 e 2023.

La domanda deve essere presentata all'**INPS** entro il **31 ottobre** di ciascuno degli anni interessati.

A chi spetta

L'Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa è riconosciuta ai **titolari di partita IVA** iscritti alla **Gestione separata INPS** che hanno subito perdite del **50%** rispetto ai tre anni anteriori all'anno precedente alla domanda e con reddito inferiore a **8.145 euro**. L'assegno viene infatti corrisposto ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i quali non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati.

Il richiedente deve inoltre:

- non essere, titolare di **trattamento pensionistico diretto**, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle sue forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative, della Gestione separata e degli enti di previdenza (durante l'intero periodo di fruizione della prestazione ISCRO);
- non essere beneficiario del **reddito di cittadinanza** (durante l'intero periodo di fruizione della prestazione ISCRO);
- essere **in regola con la contribuzione** previdenziale obbligatoria. Ecco, quindi, il riconoscimento dell'indennità è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il rilascio del Durc

online;

- essere **titolari di partita IVA** attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale.

Importo spettante

La CIG per gli autonomi prevede un assegno mensile per sei mensilità, pari al **25 per cento**, su base semestrale, dell'**ultimo reddito dichiarato** all'Agenzia delle Entrate. L'importo erogato va in ogni caso da un minimo di 250 fino ad un massimo di 800 euro, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

L'accesso alla prestazione ISCRO è ammesso una sola volta nel **triennio 2021-2023** e non comporta accredito di contribuzione figurativa né concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Esempio di calcolo - domanda 2021

Ultimo reddito annuo certificato (anno 2020): 6.000 euro: $2 = 3.000 \times 25\% = 750$ euro mensili di ISCRO. Presupposto è che il reddito dell'anno 2020 sia inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2017, 2018 e 2019.

Redditi del **triennio precedente** all'anno antecedente la domanda:

- anno 2019: 16.000 euro
- anno 2018: 14.000,00 euro
- anno 2017: 15.000,00 euro

Totale: 45.000,00 euro/3 anni = Media: 15.000,00 euro (50% della media: 7.500,00 euro).

L'assicurato **soddisfa** il requisito in quanto il reddito dell'anno 2020, pari a 6.000 euro, è inferiore a 7.500 euro (50 per cento della media redditi dei tre anni 2019-2018-2017).

Leggi anche Indennità ISCRO: quanto spetta ai liberi professionisti iscritti all'INPS?

Presentazione della domanda

La domanda, in cui sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse, deve essere presentata in via telematica dal lavoratore all'INPS entro la **scadenza del 31 ottobre**, che costituisce la data di scadenza relativa a tutti e tre gli anni.

I potenziali beneficiari devono provvedere esclusivamente **in via telematica** e utilizzando i seguenti canali:

- il **portale INPS** nel sito internet dell'Istituto;
- **Enti di Patronato**;
- **Contact Center Integrato** chiamando i numeri 803164 da telefono fisso o 06164164 da mobile.

I richiedenti, in sede di compilazione della domanda, devono autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse.

La sussistenza dei requisiti reddituali, oggetto di autocertificazione da parte del richiedente in fase di domanda, è sottoposto ad un controllo incrociato effettuato dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate.

Oggetto di **autocertificazione** è il reddito prodotto per lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma ed esposto, nella **dichiarazione dei redditi**, nei seguenti quadri:

- nel **quadro "RE"** in ipotesi di attività professionale individuale;

- nel **quadro "RH"** in ipotesi di partecipazione a studi associati;

- nel **quadro "LM"** per i soggetti in regime forfettario. L'INPS invia all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda con l'obiettivo di verificare la sussistenza dei requisiti.

L'Agenzia, a sua volta, comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali e acconsente all'erogazione.

Cause di decadenza

Il beneficiario dell'indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione in caso di:

- **cessazione della partita IVA** nel corso dell'erogazione dell'indennità, a partire da tale data;
- titolarità di **trattamento pensionistico diretto**, a partire dalla data di effettiva erogazione della pensione;
- **iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie**, a partire dal mese successivo alla iscrizione;
- titolarità del **Reddito di cittadinanza**, dalla data di decorrenza dell'indennità di sostegno.

Nel caso di decadenza dal diritto all'indennità ISCRO, l'assicurato non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021-2023.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Pensione di reversibilità: domanda online assistita e precompilata

Nel messaggio n. 3555 del 2021, l'INPS rende noto il rilascio su tutto il territorio nazionale della precompilazione della domanda di pensione di reversibilità. L'attività fa parte del progetto d'innovazione digitale 2021, e giunge al termine della sperimentazione della precompilazione della domanda. Dal 20 ottobre sarà possibile utilizzare la procedura assistita in MyINPS.

L'INPS, con il messaggio n. 3555 del 19 ottobre 2021, comunica di aver concluso la sperimentazione della precompilazione della domanda di **pensione di reversibilità**, avviata presso alcune Strutture territoriali con il messaggio n. 2450 del 30 giugno 2021.

La procedura, disponibile a partire dal 20 ottobre 2021, è resa disponibile su tutto il territorio nazionale e consente:

- di proporre proattivamente all'utente la possibilità di accesso alla **pensione di reversibilità**;
- di assistere l'utente nella presentazione della domanda, precompilando il modulo di domanda con tutti i dati reperibili negli archivi dell'Istituto, facilitando il completamento del modulo e rendendo informazioni di interesse nell'immediato;
- di ottimizzare i tempi di definizione dell'istruttoria e di erogazione della prestazione.

Il modello di domanda è stato completamente reingegnerizzato al fine di incrementare l'usabilità e facilitare l'acquisizione automatica dei dati.

A seguito della cessazione di una pensione per decesso, l'Istituto proporrà sull'area MyINPS del coniuge avente causa la domanda precompilata di reversibilità. Nei giorni successivi, nel caso in cui i contatti siano noti all'Istituto, l'utente sarà avvertito con sms della possibilità di usufruire della **domanda precompilata** presente nella sua area riservata. Una specifica notifica nell'area riservata condurrà direttamente alla compilazione della domanda.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 19/10/2021, n. 3555

Lavoro e Previdenza

Decreto INL

Whistleblowing: regolamento di procedura interna Ispettorato del Lavoro

Arriva dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il decreto direttoriale n. 35 del 2021, l'adozione del Regolamento che riguarda la procedura di gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing. Vengono così definite la procedura di presentazione delle segnalazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le modalità di gestione delle stesse nel rispetto della riservatezza dei dati trattati.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il decreto direttoriale n. 35 del 19 ottobre 2021, interviene in materia di **whistleblowing** per chiarire che i soggetti che possono inviare segnalazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) dell'INL sono i dipendenti della stessa Agenzia e i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dello stesso INL.

La segnalazione ha ad oggetto la commissione di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità dell'INL, incluse le violazioni delle misure di prevenzione previste dal **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)** dell'INL.

Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere a pena di inammissibilità?:

- 1) il nominativo e i recapiti del segnalante;
 - 2) l'ufficio di appartenenza e la qualifica/mansione svolta;
 - 3) la descrizione dei fatti con le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati;
 - 4) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il fatto segnalato.
- La segnalazione deve inoltre essere corredata degli eventuali documenti che possano suffragare i fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi.

Modello per le segnalazioni

Le segnalazioni sono gestite tramite un sistema applicativo informatico, fornito da soggetto terzo, che opera in qualità di responsabile del trattamento in materia di **protezione dei dati personali**.

Il segnalante, effettuata la registrazione alla piattaforma

informatica dedicata, raggiungibile tramite link presente sul sito istituzionale, è abilitato a formulare la segnalazione, inserendo i dati ed eventuali allegati, e ad inviarla al RPCT.

Il sistema informatico provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione, separandola dall'identità del segnalante e inviando una e-mail di notifica al RPCT e una di notifica di avvenuto invio al segnalante stesso.

Trattamento delle segnalazioni

Le segnalazioni sono ricevute dal RPCT dell'INL, il quale si avvale di un apposito gruppo di lavoro costituito dal Dirigente e dal personale dell'Area II dell'Ufficio II - Anticorruzione, Trasparenza e Audit - della DC coordinamento giuridico, i quali operano in qualità di "soggetti istruttori", ai sensi di quanto indicato nella delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021.

Il solo soggetto abilitato ad accedere, nei casi consentiti dalla normativa, all'identità del segnalante è il RPCT, che riveste la qualifica di "custode delle identità".

Gestione delle segnalazioni

La gestione delle segnalazioni si compone di una valutazione preliminare e di una istruttoria delle stesse. Costituiscono possibili cause di archiviazione:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta incompetenza dell'INL sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'avvio dell'istruttoria (condotta illecita ecc.);
- e) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) mancanza dei dati indicati nell'art. 3, quali elementi essenziali della segnalazione;
- h) invio reiterato di segnalazioni aventi contenuto uguale o analogo.

Conclusione dell'istruttoria

Al termine dell'istruttoria, il RPCT:

- a) in presenza di elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante;
- b) nei casi in cui ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, provvede alla immediata trasmissione degli atti agli organi preposti interni o istituzioni

esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ispettorato Nazionale del lavoro, decreto direttoriale 19/10/2021, n. 35

Lavoro e Previdenza

Procedure di verifica

Green pass: informativa per accedere alle sedi INAIL

È stato pubblicato il regolamento INAIL in materia di accesso ai locali delle sedi dell'Istituto nel rispetto della normativa, in vigore fino al 31 dicembre 2021, in materia di green pass. L'obbligo riguarda non soltanto i lavoratori dipendenti ma anche tutti coloro che accedono ai locali delle varie sedi. Regole precise valgono sia per le procedure di verifica che per il trattamento dei dati.

L'INAIL ha pubblicato, in data 18 ottobre 2021, la propria informativa sull'obbligo, per tutti i lavoratori dipendenti, di possedere ed esibire la **certificazione verde Covid-19** (Green pass), quale condizione per l'accesso nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

L'informativa serve a rendere noto ai soggetti che accedono ai locali dell'Istituto le modalità di trattamento dei dati personali in relazione alla verifica del possesso e della validità del **green pass**.

Sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde gli utenti che accedono presso i locali dell'Istituto per richiedere l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di **idonea certificazione medica**, per i quali il controllo potrà avvenire attraverso altre modalità. Soggiacciono all'obbligo il personale dipendente INAIL e tutti coloro che accedono a qualunque altro titolo.

Trattamento dei dati

Le attività di verifica del green pass e di accertamento delle violazioni delle prescrizioni verranno effettuate da personale appositamente incaricato, limitandosi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non comporterà la raccolta di dati dell'interessato, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Qualora vi fossero ragionevoli dubbi sull'identità dell'interessato, il soggetto incaricato alla verifica potrà richiedere l'esibizione di un documento di identità

in corso di validità per accertare la corrispondenza dei dati visualizzati nella certificazione.

Rifiuto esibizione green pass

L'interessato ha l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta il Green pass. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di accesso o permanenza nei locali dell'Istituto.

Periodo di conservazione

Non verranno raccolti dati dell'interessato, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.

Il periodo di conservazione dei dati degli interessati che comunicano di non essere in possesso del **Green pass** o ne risultano privi nel momento di accesso o durante la permanenza nei locali dell'Istituto è, in linea di principio, limitato alla durata della verifica o dell'accertamento della violazione, salva però la sussistenza di ulteriori finalità per la conservazione degli stessi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, informativa 18/10/2021

Lavoro e Previdenza

Dall'Ispettorato nazionale del lavoro

Distacco transnazionale dei lavoratori: obblighi, adempimenti e sanzioni

Con la circolare n. 2 del 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni pratiche per l'applicazione della normativa in materia di distacco transnazionale dei lavoratori. Nel documento di prassi si analizzano tutti gli adempimenti a carico delle imprese coinvolte e le sanzioni applicabili in caso di violazione. In particolare, il dicastero, si sofferma sulle ipotesi dei distacchi a catena di lavoratori somministrati, sul rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati nonché sull'ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene con la circolare n. 2 del 19 ottobre 2021 in materia di **distacco transnazionale** dei lavoratori, con riferimento alle novità introdotte a recepimento delle disposizioni europee per quanto riguarda i distacchi a catena di lavoratori somministrati, un rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i

lavoratori distaccati, nonché l'ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata, applicabili a decorrere dal 30 settembre 2020.

Distacco a catena in ingresso

Nel caso in cui i lavoratori somministrati vengano impiegati in Italia su richiesta di una impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l'agenzia di somministrazione avente sede nello stesso paese della utilizzatrice o in altro stato membro, è necessario che si realizzino i seguenti requisiti:

- il **distacco** deve originare necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoro (primo anello della catena);
- l'**agenzia di somministrazione** e l'impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall'Italia;
- il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia (secondo anello della catena) non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura, rientrante nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi che può consistere, ad esempio, in un **contratto di appalto/subappalto** oppure in un distacco infragruppo o presso filiale dell'impresa utilizzatrice, con sede in Italia.

Distacco a catena in uscita

Si realizza un distacco a catena in uscita dall'Italia in cui l'impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi che, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di **somministrazione di lavoro**.

I distacchi in uscita soggiacciono alla normativa del paese in cui la prestazione lavorativa è resa. Laddove, nel corso di una attività di vigilanza, si rilevi la violazione del divieto della "doppia somministrazione" si dovrà informare della circostanza l'autorità competente del paese presso il quale il lavoratore risulta inviato, ai fini delle relative valutazioni in ordine alla natura fraudolenta del distacco.

Adempimenti formali

L'invio in Italia del lavoratore somministrato deve essere comunicato dall'agenzia di somministrazione straniera entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'invio mediante l'utilizzo del **Modello UNI - Distacco UE** disponibile sulla piattaforma dedicata, pena l'applicazione la sanzione amministrativa

pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Nei confronti dei lavoratori somministrati, l'impresa utilizzatrice "intermedia" non deve assolvere ad alcun obbligo. Sarà tenuta, invece, all'adempimento dell'obbligo di comunicazione solo in relazione ai propri dipendenti che siano distaccati nell'ambito dello stesso rapporto commerciale intrattenuto con l'impresa destinataria stabilita in Italia.

Per consentire all'agenzia di somministrazione di adempiere all'obbligo di comunicazione, l'impresa utilizzatrice l'obbligo di comunicare all'agenzia di **somministrazione straniera**, prima dell'invio del lavoratore, i seguenti dati:

- numero e generalità dei lavoratori distaccati in Italia;
- data inizio e fine distacco;
- luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
- tipologia dei servizi.

L'impresa utilizzatrice straniera deve consegnare copia all'impresa italiana, destinataria finale della prestazione, della informativa resa all'agenzia di somministrazione e della sua trasmissione, affinché la stessa possa esibirla agli organi di controllo.

La violazione ad opera dell'impresa utilizzatrice di tale obbligo di consegna è punita con la sanzione da 180 a 600 euro per ciascun lavoratore interessato.

L'impresa utilizzatrice italiana che invia i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso Stato membro deve informare "senza ritardo" l'agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese.

La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa** da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro per ciascun lavoratore.

Temporaneità del distacco

Viene garantita maggiore protezione per i lavoratori in distacco di lunga durata, stabilendo anche uno specifico regime per le condizioni di lavoro e occupazione applicabili. La disciplina trova applicazione dopo che siano trascorsi 12 mesi dall'inizio del distacco. Tale periodo è estensibile a 18 mesi previa notifica motivata da parte dell'impresa distaccante al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'identità delle mansioni svolte nel medesimo luogo deve essere valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione e, dunque, potrebbe ricorrere anche laddove il **soggetto distaccatario**, benché formalmente diverso da quello originario, sia ubicato nello stesso luogo di esecuzione dell'attività lavorativa (es. stesso cantiere). Al fine di

scongiurare una eventuale elusione del limite introdotto, va precisato che la durata del distacco (12 o 18 mesi mediante notifica motivata) va verificata anche nei casi in cui sussistano delle eventuali interruzioni e nelle ipotesi di distacco a catena in entrata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ispettorato nazionale del lavoro, circolare 19/10/2021, n. 2

Finanziamenti

Preapertura sportello Simest dal 21 ottobre

Finanziamenti per internazionalizzazione, transizione digitale e ecologica: come prepararsi alle domande

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

In apertura il nuovo sportello Simest-PNRR a supporto dei processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI italiane. Dal 21 ottobre 2021, le imprese che intendono partecipare alla nuova tornata di agevolazioni possono iniziare a precaricare le domande, mentre dal 28 ottobre sarà possibile inviare i moduli precaricati oppure compilare una nuova richiesta. Il portale resterà aperto fino al 3 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse complessive disponibili, pari a 1,2 miliardi, di cui 480 milioni euro riservati alle PMI del Mezzogiorno. Numerose le differenze dello sportello Simest-PNRR rispetto ai precedenti bandi. Quali sono le linee di finanziamento attivate?

Il 28 ottobre debutano le linee di **finanziamento Simest** finanziate dal PNRR a supporto dei processi di **internazionalizzazione** e di **transizione digitale ed ecologica** delle PMI italiane

Le risorse totali disponibili ammontano a 1,2 milioni di euro, con una riserva del 40%, ossia 480 milioni di euro.

Alle PMI del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) è riservato il 40% delle risorse totali disponibili (per complessivi 480 milioni euro, di cui 320 milioni della sezione prestiti e 160 milioni della sezione contributi).

Le imprese che intendono partecipare alla nuova tornata di agevolazioni possono iniziare a **pre-caricare le domande** a partire dal **21 ottobre 2021**.

Numerose le differenze dello sportello Simest-PNRR rispetto ai precedenti bandi. Le condizioni di accesso ai finanziamenti sono regolate dalla delibera del Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021 e dalle circolari Simest n. 1/PNRR/394/2021, n. 2/PNRR/394/2021 e n. 3/PNRR/394/2021.

Novità

Entrando nel merito delle novità del nuovo sportello Simest-PNRR, una delle principali differenze rispetto al passato riguarda la **platea delle imprese beneficiarie**. I nuovi bandi, infatti, limitano l'accesso alle agevolazioni alle **PMI**, mentre in precedenza erano ammesse anche le Mid-cap e le grandi imprese.

I nuovi bandi, inoltre, sono relativi a solo 3 linee di intervento (anziché le 7 "classiche"). Si tratta di:

- **transizione digitale ed ecologica** delle PMI con vocazione internazionale;
- sviluppo del **commercio elettronico** delle PMI in Paesi esteri (E-commerce);
- partecipazione delle PMI a fiere e **mostre internazionali**, anche in Italia, e missioni di sistema.

Ulteriori novità investono il **contributo a fondo**

perduto. La quota di cofinanziamento a fondo perduto, riconosciuta nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di Temporary Framework, rimane al **25%** per le imprese del Centro-Nord, mentre le imprese PMI con sede operativa, da almeno 6 mesi, in una regione del Sud Italia possono richiedere un contributo a fondo perduto fino a un massimo del **40%**.

I nuovi bandi intervengono anche sulle **spese ammissibili**. In base alle nuove regole, queste non sono più eleggibili dal momento di presentazione della domanda, bensì dall'emissione da parte di Simest di esito positivo con conferimento del CUP (Codice Unico di Progetto). È poi richiesto che tutte le spese finanziate devono essere coerenti con i principi del "non arrecare un danno significativo" (Do Not Significant Harm - DNSH). Per ciascuna delle spese rendicontate è necessario dichiararne la rispondenza a specifici **requisiti di sostenibilità ambientale**, pena l'inammissibilità della spesa.

Altra novità riguarda il limite di domande presentabili: ogni impresa può inviare **una sola domanda** riguardante uno solo dei tre interventi attivati.

Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale

Passando all'esame dei tre interventi attivati, la misura del tutto nuova è "Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale". La disciplina è contenuta nella circolare Simest n. 1/PNRR/394/2021.

Tale linea di intervento è riservata alle **PMI con sede legale in Italia**, costituite in forma di società di capitali e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno 2 bilanci relativi a due esercizi completi (si considera completo un esercizio di 12 mesi interi, indipendentemente dalla data di costituzione o di inizio attività della società stessa. I bilanci devono riguardare lo stesso soggetto richiedente, identificato

dal codice fiscale). Ai fini dell'ammissibilità, l'impresa deve avere un **fatturato estero** pari al **10%** del fatturato dell'ultimo anno o pari al **20%** del fatturato dell'ultimo biennio risultante dalle dichiarazioni IVA (righe VE30 e VE34 rapportati al VE50).

Verranno agevolati investimenti digitali e investimenti volti a promuovere la sostenibilità e la competitività sui mercati internazionali. Saranno ammissibili:

1) **spese per la transizione digitale** (minimo il 50% delle spese totali ammissibili finanziate): integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale; investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e contenuti digitali; consulenze in ambito digitale (i.e. digital manager); disaster recovery e business continuità; blockchain (esclusivamente per la notarizzazione dei processi produttivi e gestionali aziendali); spese per investimenti e formazione legate all'industria 4.0 (es. cyber security, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, simulazione e sistemi cyber-fisici, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborative, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine);

2) **spese per la sostenibilità e l'internazionalizzazione** (massimo il 50% delle Spese totali ammissibili finanziate): spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.); spese per internazionalizzazione (es. investimenti per singole strutture commerciali in paesi esteri come ufficio/negozi/corner/showroom/centro di assistenza post vendita, consulenze per l'internazionalizzazione, spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all'estero ecc.); spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il finanziamento

E-commerce

Attraverso questa linea di intervento vengono finanziati interventi finalizzati allo **sviluppo di nuove soluzioni** di e-commerce per la **commercializzazione in paesi esteri** di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano, attraverso:

- la creazione di una **nuova piattaforma** propria, realizzata da un soggetto/fornitore in possesso del requisito di professionalità (ossia essere attivo da almeno 2 anni ed aver realizzato almeno 2 piattaforme nei 2 anni precedenti la richiesta agevolazioni); oppure
- il miglioramento di una piattaforma propria già esistente; oppure
- l'accesso ad un **nuovo spazio/store** di una piattaforma di terzi (i.e. market place).

Le modalità operative sono disciplinate dalla circolare

Simest n. 2/PNRR/394/2021.

L'accesso al sostegno finanziario è consentito alle PMI con sede legale in Italia (anche rete soggetto), costituite in forma di società di capitali e che:

- abbiano depositato presso il **Registro imprese** almeno **2 bilanci** relativi a due esercizi completi;
- abbiano un fatturato (voce A1 del conto economico) rappresentato, per una quota almeno pari al 50%, dalla produzione (di beni e servizi) in Italia anche se con marchio di proprietà estera, oppure commercializzare, per una quota almeno pari al 50%, prodotti con marchio italiano.

Partecipazioni a fiere e mostre internazionali

Tale linea di intervento intende supportare la partecipazione a un evento promozionale di carattere internazionale, **anche virtuale**, come fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema. Le fiere internazionali sono registrate nel calendario AEFI. Le modalità operative sono disciplinate dalla circolare Simest n. 3/PNRR/394/2021.

La misura è aperta alle PMI con sede legale in Italia (anche rete soggetto), costituite in forma di società di capitali:

- con almeno un **bilancio depositato** relativo a un esercizio completo;
- aventi un fatturato (voce A1 del conto economico) rappresentato - per una quota almeno pari al 50%.

Le **spese ammissibili** possono riguardare:

- **spese digitali** connesse alla partecipazione alla fiera/mostra, per almeno il 30% del totale investimento. Tale vincolo del 30% non si applica nel caso in cui l'evento internazionale riguardi tematiche ecologiche o digitali;
- **spese per area espositiva**, spese logistiche, spese promozionali, spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra (minimo il 70% del totale investimento).

Mix di agevolazioni

Per tutte e tre le linee di intervento, le agevolazioni si sostanziano in:

- 1) un **finanziamento a tasso agevolato** (pari al 10% del tasso di riferimento UE) in regime "de minimis", della durata di:
 - per "E-commerce" e "Partecipazioni a fiere e mostre internazionali": 4 anni, di cui uno di preammortamento
 - per "Transizione digitale ed ecologica": 6 anni, 2 di preammortamento.
- 2) una quota di **fondo perduto** in Temporary Framework, pari al 40% per le imprese del Sud (ovvero imprese con almeno una sede operativa, attiva da almeno 6 mesi, in una delle seguenti regioni: Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), mentre per tutti gli altri territori il fondo perduto arriva al massimo al 25%.

L'intervento, concesso fino al 100% dell'importo delle spese varia a seconda della linea di intervento. In particolare, l'importo massimo finanziabile:

- per la linea di intervento **"Transizione digitale ed ecologica"**: è pari al minore tra 300.000 euro e il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati;

- per la linea di intervento **"E-commerce"**: va da un minimo di 10.000 euro fino a un massimo di 300.000 euro per una piattaforma propria e fino a un massimo di 200.000 per market place, e comunque nel limite del 15% dei ricavi medi degli ultimi 2 esercizi;

- per la linea di intervento **"Partecipazioni a fiere e mostre internazionali"**: è pari a 150.000 euro e non può comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati.

L'impresa può chiedere l'esenzione totale dalla prestazione delle garanzie.

Conto corrente dedicato

Ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute nel periodo di realizzazione dell'iniziativa, le imprese richiedenti dovranno aprire o aver aperto un conto corrente dedicato ai finanziamenti accordati da SIMEST. Tale conto sarà utilizzato per l'erogazione del finanziamento e per tutti i relativi movimenti in entrata e uscita al fine di garantire un **rapporto trasparente** tra l'impresa e SIMEST, nonché una adeguata **tracciabilità delle spese** sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Pre-apertura del Portale

Le domande di accesso alle agevolazioni dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente tramite il Portale di Simest (www.myareasacesimest.it).

L'invio sarà possibile a partire delle ore 9.30 del **28 ottobre 2021** fino alle ore 18:00 del **3 dicembre 2021**, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse complessive disponibili, pari a 1,2 miliardi, di cui 480 milioni euro riservati alle PMI del Mezzogiorno. Nel caso in cui le domande provenienti da PMI non aventi sede operativa nel Mezzogiorno d'Italia eccedano le risorse disponibili potrà essere prevista una chiusura per questa categoria di imprese.

Per agevolare l'iter di accesso ai fondi, dalle ore 09:00 del **21 ottobre 2021** sarà possibile accedere in via preventiva al Portale SIMEST per la **compilazione delle domande** e per il **caricamento della documentazione** richiesta. La Pre-apertura non comporta l'acquisizione di alcun ordine prioritario di sottomissione della domanda o di assegnazione delle risorse.

Le attività di compilazione devono essere effettuate entro una tempistica massima, trascorsa la quale si tornerà in coda. Si avrà comunque la possibilità di salvare la bozza durante la compilazione.

Il Portale resterà aperto per la Pre-apertura dalle ore 09:00 alle ore 19:00 dal lunedì al sabato.

Nella fase di Pre-apertura, gli utenti ancora in coda alle ore 19:00 manterranno la posizione acquisita e potranno accedere a partire dalle ore 09:00 del giorno successivo (domenica esclusa).

A partire dalle ore 13:00 del 27 ottobre non sarà possibile acquisire una nuova posizione nella coda virtuale; la posizione in coda eventualmente acquisita e non utilizzata, non sarà usufruibile per la successiva fase di apertura del Portale. Dovrà pertanto essere acquisita una nuova posizione in coda a partire dalle ore 09:30 del 28 ottobre.

Cosa preparare per la domanda

Come specificato da Simest, prima di procedere alla compilazione della domanda è necessario:

- aver **depositato il bilancio civilistico 2020** e verificare che la competente CCIAA lo abbia effettivamente messo a disposizione affinché i dati siano acquisibili dal Portale. Al fine di consentire le verifiche di SIMEST, sarà comunque necessario caricare il Bilancio Civilistico 2020 comprensivo del certificato di deposito, nella apposita sezione allegati prima di sottomettere la domanda. In sede di lavorazione delle richieste, l'ultimo bilancio depositato dovrà risultare chiuso ad una data non antecedente ai 18 mesi precedenti (nel caso in cui il bilancio si chiuda in una data antecedente al secondo semestre 2020, sarà necessario caricare ultimo bilancio civilistico relativo all'esercizio 2021);

- aver determinato l'**ammontare delle agevolazioni** già ottenute complessivamente in regime di **Temporary Framework** ai sensi della Sezione 3.1;

- avere le informazioni sul **Conto Corrente dedicato** alle risorse PNRR, se già individuato, allegando il relativo contratto di apertura del conto. Qualora non si avesse già un Conto Corrente Dedicato da indicare, basterà non compilare i relativi campi (o eventualmente cancellare le informazioni inserite a riguardo durante la compilazione);

- avere disponibilità della **firma digitale** del Legale Rappresentante al momento della compilazione della domanda. Per la corretta conclusione del processo di firma, si dovrà; utilizzare, se possibile, il browser Chrome: non rinominare i pdf scaricati prima della firma digitale; firmare sempre l'ultima copia scaricata; se si trasmette i file pdf a mezzo mail, sarà necessario farlo mediante cartella zip;

- per la linea di intervento “Partecipazioni a fiere e mostre internazionali”, nel caso in cui l’evento per cui richiedi il finanziamento si tenga in Italia e non rientra all’interno del calendario AEFI delle manifestazioni

internazionali, si potrà caricare la dichiarazione resa dall’organizzatore dell’evento per attestarne il carattere internazionale.

Finanziamenti

Per l'utilizzo della procedura informatica

Bando ISI 2020: dal 21 ottobre la registrazione per partecipare al click day

Le imprese partecipanti al bando INAIL ISI 2020, ossia quelle che entro lo scorso 15 luglio hanno salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, dal 21 ottobre 2021 possono iniziare la registrazione del soggetto che materialmente effettua l'invio della domanda il giorno del click day fissato per l'11 novembre 2021. Non è possibile, infatti, la partecipazione simultanea alla fase di invio della domanda on-line da parte di più soggetti. È possibile procedere alla registrazione anche di un utente amministratore necessaria qualora l'azienda intenda procedere alla verifica o all'annullamento della registrazione dell'utente partecipante.

Al via il secondo step per partecipare al **click day** del **bando INAIL ISI 2020** che si svolgerà l'11 novembre. Dalle ore 10:00 del **21 ottobre 2021**, sarà attiva la **procedura di registrazione** del soggetto che materialmente effettua l'invio della domanda il giorno del click day, c.d. utente partecipante, e del profilo utente amministratore.

Leggi anche Bando ISI 2020: come prepararsi al click day

Chi è il partecipante

Il partecipante è la persona che materialmente **utilizza** la **procedura informatica** di invio della domanda.

La domanda, infatti, può essere inviata da una sola persona: qualora fosse riscontrata in modo certo e inequivocabile la partecipazione simultanea alla fase di invio della domanda on-line da parte di più soggetti che utilizzano lo stesso codice identificativo o da parte dello stesso soggetto che ricorre all'apertura contemporanea di più sessioni sullo stesso dispositivo o dispositivi diversi con le medesime credenziali, si procederà all'annullamento della domanda con conseguente non ammissione al finanziamento.

Per la registrazione dell'utente partecipante è necessario disporre:

- dell'indirizzo del **portale del partecipante**, disponibile dal 14 ottobre;
- di un **account di posta elettronica** (un indirizzo di posta elettronica non può essere utilizzato per più di una registrazione), a cui sarà inviato un codice di verifica in caso di richiesta di reset password oltre che in fase di registrazione;
- del **codice identificativo** della domanda valido. Il

codice identificativo domanda valido permette l'associazione dell'e-mail del partecipante con la domanda identificata dal codice identificativo inserito;

- di un **numero di telefono**, che sarà utilizzato come secondo fattore di autenticazione. Come per l'indirizzo mail anche il numero telefonico non può essere utilizzato per più di una registrazione.

Registrazione del profilo utente amministratore

La registrazione del profilo utente amministratore è necessaria solo qualora l'impresa intenda verificare o annullare la registrazione dell'utente partecipante.

Per effettuare tale registrazione è necessario disporre:

- dell'indirizzo del portale dell'amministratore, disponibile dal 14 ottobre;
- dell'indirizzo **PEC** inserito in fase di compilazione della domanda;
- di un **numero di telefono**.

Sia l'indirizzo PEC che il numero di telefono possono essere utilizzati **solo per una registrazione**, non è possibile utilizzare gli stessi dati più volte.

Come si effettua la registrazione

Il processo di registrazione sia del partecipante che del profilo utente amministrare prevede i seguenti passaggi:

- al **primo accesso** alla **pagina di autenticazione**, selezionare "Registrati Ora" per creare un account;
- nella pagina di registrazione inserire l'indirizzo di posta elettronica nel campo Indirizzo di posta elettronica e cliccare il pulsante "Ottieni il codice". Verrà inviata una mail all'indirizzo e-mail inserito. Copiare il codice presente nella mail ricevuta ed inserirlo nel campo Codice di verifica e confermare premendo "Verifica Codice". È possibile richiedere l'invio di un nuovo codice via mail selezionando Invia un nuovo codice, nel caso il primo codice sia scaduto o venga perso;
- inserire i dati richiesti, tutti obbligatori: **password**; conferma password; nome e cognome; **codice identificativo** domanda (solo nel caso di registrazione del partecipante);
- cliccare su registrati per concludere la registrazione. La registrazione è conclusa e perfezionata solo con la configurazione del **secondo fattore di autenticazione** attraverso telefono.

A tal fine, è necessario seguire i seguenti passaggi:

- nel campo Prefisso internazionale: selezionare il prefisso internazionale del numero di telefono che si vuole utilizzare. Per schede telefoniche italiane selezionare Italia (+39);
- inserire il numero di telefono da utilizzare come secondo fattore nel campo Numero di telefono e cliccare il pulsante "Avanti";

- se si vuole ricevere il **codice via SMS** selezionare Invia SMS. Il codice va inserito nel campo "Codice di verifica". Si può richiedere l'invio di un nuovo codice cliccando su "Invia un nuovo codice". Se si preferisce verificare il numero di telefono tramite una telefonata, selezionare Chiamata. Le istruzioni audio richiederanno la pressione del tasto cancelletto (#) come conferma.

Per verificare che tutto sia stato inserito correttamente, occorre fare un'**autenticazione di prova**:

- inserire nella barra in alto del proprio browser il link di accesso;
- inserire e-mail e password scelti in fase di registrazione;
- inserire il codice ricevuto via SMS o chiamata sul cellulare.

Se tutti i dati sono corretti, si avrà accesso all'area riservata per l'invio della domanda.

Annullamento registrazione partecipante

Nella pagina principale del portale dell'amministratore sono mostrati i dati rilevanti per le aziende amministrate dalla PEC primaria (per **PEC primaria** si intende quella utilizzata in fase di registrazione o autenticazione che corrisponde all'analogo elemento informativo inserito dall'impresa al momento della compilazione della domanda in fase di adesione al bando).

Per ogni azienda che esegue l'accesso al portale amministratore, la procedura mostra un riquadro contenente il codice identificativo domanda assegnato e il relativo indirizzo e-mail dell'utente partecipante.

L'annullamento è la **funzione principale** offerta dal **portale dell'amministratore**. Ogni qualvolta si renda necessario per l'azienda indicare un partecipante diverso da quello registrato, occorre preventivamente procedere all'annullamento della registrazione del precedente.

Solo successivamente all'annullamento, un nuovo partecipante potrà procedere all'auto-registrazione.

A cura della Redazione

Impresa

Per l'attuazione del PNRR

Accesso ai servizi digitali dalla PA: quali sono le semplificazioni per le imprese

di Maddalena Gnudi - Studio Gnudi e Associati

Assonime, nella circolare n. 29 del 2021, analizza le novità introdotte dal decreto Semplificazioni per favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte delle imprese. In particolare, con una modifica del Codice dell'amministrazione digitale, viene precisato che lo SPID serve agli utenti non solo per consentire loro l'accesso ai servizi on-line, ma anche per compiere attività in rete. Viene, inoltre, istituito il Sistema di gestione delle deleghe dell'identità digitale - SGD, che consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo. Sono poi estese le modalità con cui è possibile presentare validamente istanze e dichiarazioni per via telematica alle PA.

Nella circolare n. 29/2021 "Servizi pubblici digitali: misure di semplificazione e attuazione del PNRR" Assonime analizza le disposizioni adottate dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 e dal D.L. n. 77/2021 per favorire la diffusione dei **servizi pubblici digitali** e agevolare l'uso delle tecnologie da parte di cittadini e imprese.

In particolare, l'art. 24 del decreto Semplificazioni e l'art. 38, del D.L. n. 77/2021, al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della **pubblica amministrazione** da parte di **cittadini** e **imprese** e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, modificano, tra gli altri, i seguenti articoli del **Codice dell'amministrazione digitale** (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD"):

- l'art. 3-bis su **identità digitale** e domicilio digitale;
- l'art. 64 sul sistema pubblico per la **gestione delle identità digitali (SPID)** e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 64-ter che istituisce il sistema di **gestione delle deleghe** dell'identità digitale (**SGD**);
- l'art. 65 che disciplina le **istanze** e le **dichiarazioni** presentate alle pubbliche amministrazioni **per via telematica**.

Identità digitale e domicilio digitale

La prima modifica amplia la platea dei soggetti tenuti a concedere l'accesso mediante identità digitale ai propri servizi on line, che oggi risultano essere:

- le **pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (CAD, art. 2, comma 2, lettera a);
- i **gestori di servizi pubblici**, ivi comprese le società quotate in relazione ai servizi di pubblico interesse (CAD, art. 2, comma 2, lett. b);
- le **società a controllo pubblico** quali definite dal

D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica - TUSP), escluse le società quotate che non rientrino nella categoria di cui al capoverso precedente (CAD, art. 2, comma 2, lett. c).

Per quanto riguarda il **domicilio fiscale**, che ricordiamo essere un indirizzo elettronico di posta certificata, l'art. 3-bis del CAD prevede che tutti i soggetti a cui si applica il CAD, i **professionisti** tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i **soggetti** tenuti all'iscrizione nel **Registro delle imprese** hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter dello stesso.

I soggetti hanno inoltre l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida Agid. Con il decreto Semplificazioni è stato stabilito che le **Linee guida Agid** definiscono anche le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 6-quater del CAD nei casi di decesso del titolare del domicilio o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio. Inoltre, secondo il nuovo articolo, nel caso in cui il domicilio eletto non risulti più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dello stesso, mentre non è più prevista la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale.

Lo SPID e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle PA

Le modifiche all'art. 64 del CAD introdotte dal decreto Semplificazioni in primis precisano che lo SPID serve agli utenti non solo per consentire loro l'**accesso ai servizi on-line**, ma anche per compiere attività in rete. L'accesso può avvenire tramite SPID o tramite carta d'identità elettronica (CIE).

La possibilità di utilizzo di questi due strumenti, **SPID** o **CIE**, viene riconosciuta anche ai soggetti privati che erogano servizi in rete in cui è richiesto

il riconoscimento dell'utente. In tali casi l'utilizzo di questi due strumenti esonera tali soggetti dall'obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 70/2003 di attuazione della direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico.

Viene, inoltre, specificato che i gestori di identità digitale accreditati sono iscritti in un elenco pubblico tenuto da Agid.

Per le pubbliche amministrazioni, a differenza dei soggetti privati, viene ancora riconosciuta la possibilità di consentire l'accesso mediante carta nazionale dei servizi (CNS).

Come evidenziato da Assonime una novità importante riguarda la disposizione in base al quale la verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento eIDAS16, equivale all'esibizione e alla produzione del documento d'identità in tutti i casi in cui quest'ultima viene richiesta (art. 64, comma 2-duodecies).

Questa introduzione equipara quindi la **verifica dell'identità digitale**, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, alla verifica degli effetti del documento di riconoscimento. L'obiettivo di tale nuova norma è quello di superare la diffusa situazione in cui cittadini e imprese sono costretti a esibire il documento di identità o trasmetterne copia per accedere a servizi, effettuare transazioni, presentare istanze alla PA, domande e dichiarazioni.

Sistema di gestione delle deleghe dell'identità

digitale

La novità apportata dall'art-38 del D.L. n. 77/2021 che introduce nel CAD il nuovo art. 64-ter istituisce il Sistema di gestione delle deleghe dell'identità digitale (SGD). Tale sistema consente a **chiunque di delegare l'accesso** a uno o più servizi a un **soggetto titolare** dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.

Istanze e dichiarazioni presentate alle PA per via telematica

Il riformulato art. 65 estende le modalità con cui è possibile presentare validamente istanze e dichiarazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, includendo anche i casi in cui vi sia l'identificazione dell'istante o dichiarante attraverso CIE o CNS, oltre che attraverso lo SPID.

Inoltre, prevede la possibilità di formare validamente istanze e dichiarazioni:

- tramite il punto di accesso telematico per **dispositivi mobili** di cui all'articolo 64- bis del CAD (**AppIO**);
- attraverso la trasmissione da parte del richiedente o del dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6 bis, 6 ter o 6 quater del CAD (senza necessità di allegare copia del documento di identità) oppure
- in assenza di un domicilio digitale iscritto, attraverso la trasmissione da parte del richiedente o del dichiarante da indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (sempre senza necessità di allegare copia del documento di identità).

Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

Approvato il Documento programmatico di bilancio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento programmatico di bilancio, che disegna la cornice della Manovra, da inviare alle autorità europee. Il governo si è impegnato ad avviare la prima fase della riforma dell'Irpef e degli ammortizzatori sociali, e a mettere a regime l'assegno unico universale. Inoltre con il documento sono state prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta 'Nuova Sabatini' e le misure per l'internazionalizzazione delle imprese.

Il Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2021 ha approvato il "Documento programmatico di bilancio per il 2022", che illustra le **principali linee di intervento** che verranno declinate nel disegno di legge di bilancio e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica.

Il documento dovrà essere inviato alle autorità europee ed al Parlamento italiano e prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 quantificando le misure inserite nella manovra di bilancio. Questa, ha l'obiettivo di:

- sostenere l'economia nella fase di uscita dalla pandemia;
- rafforzare il tasso di crescita nel medio termine;
- ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese.

Si riassumono di seguito i principali interventi.

Fisco

In riferimento al settore fiscale, nel documento è previsto:

- un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali;
- il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax;
- il taglio dal 22% al 10% dell'Iva su prodotti assorbenti per l'igiene femminile.

Saranno inoltre stanziati risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022.

Investimenti

Il documento prevede ulteriori stanziamenti per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036; viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; vengono stanziati risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Inoltre per gli enti pubblici viene incrementato il

Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e vengono stanziati risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.

Mentre per privati e imprese vengono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta 'Nuova Sabatini' e le misure per l'internazionalizzazione delle imprese.

Sanità

Il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19.

Istruzione e ricerca

Il documento prevede un aumento della dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l'Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l'anno. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l'emergenza Covid-19.

Politiche sociali

Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell'anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.